


L'Osservatorio *sul* diritto di famiglia

Diritto e processo

ANNO III • FASCICOLO 3 • SETTEMBRE-DICEMBRE 2019



**Il patto di famiglia quale strumento per la trasmissione
dei beni di impresa**

La consulenza tecnica nei conflitti familiari

Minori e web: accorgimenti tecnici, tutela e obbligo di vigilanza.

Il fenomeno del *revenge porn*

**La Scuola di alta specializzazione ONDiF:
il bilancio di una preziosa esperienza**

LA CONSULENZA TECNICA NEI CONFLITTI FAMILIARI: L'ACCERTAMENTO DELLE CAPACITÀ GENITORIALI

BARBARA LANZA

Avvocato in Verona, rappresentante regionale del Veneto

La consulenza tecnica trova il proprio fondamento nella necessità per il giudice di garantire, attraverso valutazioni corrette, la salvaguardia dei diritti inviolabili del minore, così come sanciti dalla normativa internazionale e nazionale.

Essa presenta, nella sua applicazione pratica, aspetti di grande complessità che richiedono l'adozione di misure standardizzate e condivise con tutte le figure professionali coinvolte: condividere un linguaggio, una metodologia formale attraverso la creazione di norme di soft law riduce il margine di errore strutturando, correttamente, la decisione dell'Autorità Giudiziaria

Technical consultancy aims to provide the judge with correct evaluations intended, and necessary, to protect and make the inviolable rights of the child consistent, as stated by international and national regulations.

The highly complex aspects technical consultancy presents in practical application require that all the professional figures involved adopt standardized and shared measures: soft law rules can help in creating shared languages and shared formal methodologies so that the margin of error is reduced and the decision of the judge is correctly structured.

SOMMARIO: 1. La consulenza tecnica come strumento di indagine: il doppio registro della valutazione. - 2. La formazione degli albi dei consulenti tecnici presso il tribunale. - 3. Le norme processuali sulla consulenza tecnica e la loro applicazione. - 4. Il tentativo degli ordini professionali di rispondere alle problematiche sollevate dalla consulenza tecnica psicologica: i protocolli di famiglia a ciò dedicati. - 5. L'integrazione degli ordini professionali e la creazione di documenti comuni per arrivare ad una buona consulenza tecnica. - 6. Conclusioni.

Divorziare: diritti e dolori "eternità" dei legami¹

1. La consulenza tecnica come strumento di indagine: il doppio registro della valutazione

La consulenza tecnica è uno degli strumenti più utilizzati nei contenziosi di famiglia per accertare le capacità genitoriali delle parti. Essa fornisce al giudice elementi di conoscenza e di comprensione per stabilire la collocazione o la tipologia di affidamento della prole, nonché l'esercizio concreto delle responsabilità genitoriali; ipotesi questa in cui potrebbero essere oggetto di indagine la disciplina della frequentazione con il genitore non collocatario ma anche, ad esempio, l'impatto sulla prole di un significativo mutamento di residenza del genitore collocatario. Possono svolgere le funzioni di consulente tecnico i medici-psichiatri, gli psicologi², ma anche gli assistenti sociali che, in base al loro ordinamento, possono lavorare in regime di libera professione³; ne sarebbero, inve-

¹ V. CIGOLI, in *La consulenza tecnica familiare nei procedimenti di separazione e divorzio*, Milano, 2014, 9; si veda anche M. MALAGOLI TOGLIATTI, S. MAZZONI, *Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori figli*, Milano, 2006.

² Denominatore comune ad entrambe le categorie professionali è l'abilitazione alla psicoterapia che si consegue superato l'esame di stato per l'abilitazione ed una scuola di specializzazione in psicoterapia. L'essere psicoterapeuta, in entrambe le categorie professionali non è una condizione per essere iscritti di nell'albo dei consulenti tecnici, anche se garantisce l'acquisizione di un notevole bagaglio di conoscenze.

³ L'Ordine degli Assistenti sociali è stato istituito con la legge n. 84 del 23 marzo 1993; la normativa ha stabilito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per svolgere la professione in regime di lavoro autonomo o di lavoro dipendente. Tale ordine, che rivendica la possibilità di poter essere iscritti di nell'albo dei consulenti tecnici, allo stato non ha prodotto né a livello nazionale, né a livello regionale linee guida per regolamentare l'accesso; in ogni caso agli appartenenti a detto ordine è precluso fare diagnosi di personalità. Si veda anche A. CORDIANO, in *La consulenza tecnica nei procedimenti in materia di famiglia: ricostruzione teorica e profili di responsabilità professionale*, in www.comparazioneditto-civile.it, per l'ampia bibliografia citata.

ce, esclusi i pedagogisti e gli psicopedagogisti⁴. L'incarico è attribuito dal giudice, ma il percorso valutativo è deciso in autonomia dal consulente in base alle proprie conoscenze e competenze specialistiche; conoscenze che questi dovrebbe previamente esplicitare, indicandone i fondamenti teorici accreditati all'interno della comunità scientifica. Il chiarimento è necessario perché in questa materia non vi è un unico sapere psicologico, bensì più modelli teorici di riferimento, tutti legittimi, ma non equivalenti tra loro e potenzialmente tali da far pervenire ad una diversa conclusione⁵ anche rispetto all' medesima fattispecie concreta.

Oggi, infatti, in ambito psicologico si registrano due concezioni della genitorialità: la prima, più risalente ed in deciso declino, che determina l'adeguatezza genitoriale in base alle caratteristiche della personalità; la seconda di tipo relazionale, più recente e maggiormente accreditata, che concepisce la genitorialità come una funzione triangolare integrata che si realizza nell'interazione tra i due genitori e la prole. Qualora si assuma come riferimento la prima tipologia di valutazione, si corre il rischio di attribuire rilievo esclusivo ai criteri

⁴ Non rientrano tra i soggetti qualificati all'espletamento di una consulenza tecnica gli esperti in pedagogia o psicopedagogisti; si tratta di soggetti che non sono iscritti ad un albo e non hanno uno specifico statuto deontologico. I legge n. 4 del 11 febbraio 2013 ha dato un inquadramento all'attività di questi professionisti, che svolgono attività che consistono nelle prestazioni di servizi di opere a favore di terzi ed esercitate abitualmente e prevalentemente median lavoro intellettuale. Secondo, alcuni autorevoli autori, una consulenza d'ufficio pedagogica o psicopedagogica si porrebbe sullo stesso piano di una consulenza richiesta ad un sociologo o ad un filosofo; così, G.B. CAMERINI, R. DI CORI, F. PINO, U. SARATELLO, G. SERGIO, R. VACONDDIO, in *Manuale psicoforense dell'età evolutiva*, Milano, 2018, 95.

⁵ CIGOLI, *op. cit.*, 2014, 41. Secondo l'autore il percorso valutativo non dovrebbe essere scelto dal giudice, ma dal consulente ed effettuato in scienza, ed rimanda al suo sapere psicologico e richiede l'esplicitazione dei modelli teorici di riferimento; e coscienza, riferibile alla dimensione soggettiva e riguarda il suo senso etico ed il suo onesto e corretto operare.